

RAPPORTI ISTITUZIONALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'AUTORITÀ

1. Evoluzione del quadro istituzionale

1.1 La Review 1999

A tre anni dall'approvazione della legge n. 249/1997 il quadro istituzionale relativo al sistema delle telecomunicazioni, complessivamente considerato, appare destinato ad una ulteriore e significativa evoluzione, soprattutto sotto la spinta degli orientamenti che stanno maturando in sede di Unione Europea.

A questo riguardo grande interesse ha rivestito la Comunicazione della Commissione europea "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni (COM (1999) 539, c.d. *Review 1999*).

Con tale Comunicazione la Commissione si è proposta il compito ambizioso, ancorché necessario, di ricomporre a sistema la complessa normativa comunitaria vigente in materia di telecomunicazioni, da un lato, e di porre le basi per la futura regolamentazione di un'unica infrastruttura della comunicazione, dall'altro.

A seguito della pubblicazione della *Review*, la Commissione ha aperto un procedimento di consultazione pubblica, i cui risultati sono indicati nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni - COM (2000) 239 - "Risultati della consultazione pubblica sulla *Review 1999*". Tale documento dà conto del sostanziale favore con cui sono state accolte le proposte contenute nella *Review* soprattutto sui seguenti punti:

- semplificazione, alleggerimento e aggregazione del quadro normativo (a quest'ultimo riguardo la Commissione si impegna in primo luogo ad armonizzare la disciplina relativa ad infrastrutture e servizi correlati per i quali sussistono quadri normativi distinti);

- semplificazione delle procedure per il rilascio delle licenze: il nuovo regime si propone di avvalersi di autorizzazioni generali, che non implicano una preventiva autorizzazione rilasciata da parte di un'autorità di regolamentazione prima di poter fornire il servizio; l'autorizzazione specifica rimarrebbe necessaria solo per l'uso dello spettro radio e delle risorse in materia di numerazione;

- definizione di principi comuni per tutta l'infrastruttura di telecomunicazione, con particolare riferimento all'accesso e all'interconnessione.

I risultati della consultazione pubblica hanno costituito la base per l'elaborazione di cinque *working document* (INFSO A/1 - 27 aprile 2000), che contengono *in nuce* le linee-guida di altrettante direttive destinate a formare il nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni e i relativi servizi.

La filosofia generale che ispira le proposte della Commissione parte dalla premessa che il quadro normativo vigente, concepito essenzialmente per guidare il passaggio da regimi di stampo pubblicistico ad un regime concorrenziale (e dunque particolarmente attento ai profili legati alle regole di accesso al mercato), abbia sostanzialmente raggiunto il suo scopo principale, ossia quello di creare le condizioni di base per la creazione di un mercato competitivo, ma che risulti inadeguato a regolare l'evoluzione, in parte non prevedibile, che il mercato stesso è destinato a subire, ed in parte già sta conoscendo, indotta dall'innovazione tecnologica (dal perfezionamento delle tecnologie di elaborazione, accesso e trasmissione di base, alla prossimo varo dei sistemi di telefonia mobile di terza generazione, allo sviluppo della televisione digitale e così via).

Di qui l'indicazione di una serie di obiettivi da perseguire che possono essere riassunti nel modo seguente:

- promuovere e mantenere un mercato europeo aperto e competitivo, a tutela soprattutto dell'interesse del consumatore ad un rapporto ottimale tra qualità e prezzo dei servizi prestati;
- promuovere l'effettivo accesso di tutti i cittadini europei ai benefici connessi alla realizzazione del servizio universale, preoccupandosi nel contempo di assicurare la massima tutela alla riservatezza dei dati personali, di garantire la massima trasparenza nelle tariffe e nelle condizioni d'uso dei servizi;
- consolidare il mercato interno alla luce del fenomeno della convergenza, puntando ad eliminare gli ostacoli alla fornitura di reti e servizi di comunicazione a livello europeo.

L'orientamento che emerge è quello di perseguire tali obiettivi operando sul quadro normativo in più direzioni: innanzitutto, verso la progressiva unificazione delle regole, oggi distinte per infrastruttura utilizzata e servizi correlati; in secondo luogo, verso un alleggerimento, soprattutto, di quegli aspetti (divieti ed obblighi) che si siano eventualmente resi superflui in conseguenza dell'avvio di regimi concorrenziali ed una semplificazione in favore di un'applicazione generalizzata della normativa in tema di concorrenza (articoli 81 e seguenti del Trattato); in terzo luogo, verso un crescente ricorso ai cosiddetti interventi di *soft-law*, rispetto alla fase precedente che ha richiesto invece soprattutto atti di normazione primaria (tale indirizzo risulta ora piuttosto sfumato nei *working document*); in quarto luogo, verso una sua maggiore stabilizzazione, necessaria per assicurare alle imprese un orizzonte affidabile sulla base del quale operare le proprie scelte programmatiche; in quinto luogo, verso una sua maggiore neutralità nei confronti del tipo di infrastruttura utilizzata per la prestazione dei servizi; infine, verso una sua ef-

fettiva applicazione al livello territoriale al quale si svolge l'attività regolata, indipendentemente dal fatto che si tratti di una normativa concordata a livello nazionale o sovranazionale.

Tale nuovo quadro normativo dovrebbe pertanto realizzarsi mediante: il varo di misure vincolanti (una nuova direttiva quadro e quattro direttive settoriali, relative ad autorizzazioni e licenze, al servizio universale, all'accesso e all'interconnessione, alla tutela dei dati personali e della vita privata; a queste potrebbe aggiungersi una direttiva appositamente concepita per favorire l'introduzione dell'accesso disaggregato alla rete locale - *unbundling of the local loop*) nonché di misure complementari non vincolanti, rappresentate da orientamenti e raccomandazioni elaborate dalla Commissione o dalle autorità nazionali, il cui scopo è quello di accrescere insieme la flessibilità e l'effettività del quadro normativo; l'estensione delle regole generali previste dai trattati sul diritto alla libera concorrenza.

Per ciò che attiene ai contenuti del nuovo quadro regolamentare, la Commissione intende superare la distinzione, rinvenibile nella normativa vigente, per cui nella disciplina delle infrastrutture delle comunicazioni ed in quella dei servizi correlati si applicano regole distinte a seconda del mezzo (rete) utilizzato per la diffusione dei servizi. Considerato che la convergenza comporta che lo stesso servizio può essere trasportato da qualsiasi rete di trasmissione (cavo, etere terrestre, satellite, reti di telecomunicazioni fisse o mobili), la Commissione propone una regolamentazione uniforme per tutte le reti, con il vantaggio, ad esempio, di applicare per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni un unico complesso di regole, che garantisca trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed obiettività; ciò, tuttavia, con l'avvertenza dell'esigenza di far salvi gli obblighi derivanti dal diritto comunitario che si applicano al contenuto dei servizi di radiodiffusione e di altri servizi della società dell'informazione.

Rispetto al servizio universale ed agli interessi degli utenti e consumatori, l'orientamento della Commissione è quello per cui detti temi debbano essere tuttora oggetto di disciplina nella legislazione di settore. Al fine di evitare quello che la stessa Commissione paventa come "divario digitale", gli stati membri dovranno riflettere sui contenuti e sistemi di finanziamento del servizio universale, eventualmente includendo taluni servizi via Internet, per favorire la diffusione dell'utilizzo della Rete.

Più in generale, in relazione alle tematiche della protezione dei dati personali, della privacy e del sostegno agli utenti disabili, se è vero che si tratta di temi espressamente richiamati tra gli obiettivi politici del futuro quadro regolamentare di settore, va sottolineato tuttavia che l'attenzione che la *Review* dedica, nel corpo della Comunicazione, alle tematiche di diretto interesse per i consumatori non appare proporzionata al rilievo che esse assumono in una situazione di mercato caratterizzata dall'apertura dei mercati alla concorrenza e alla pluralità di offerte.

Si tratta in sintesi di un programma d'azione che, al momento della sua messa in atto, richiederà una attenta e soprattutto sollecita azione di

adeguamento da parte del legislatore nazionale, per l'inevitabile impatto che esso è destinato ad avere sull'attuale assetto normativo interno delle telecomunicazioni.

Per ciò che attiene ai contenuti della comunicazione della Commissione che più direttamente si riferiscono al ruolo delle autorità nazionali di settore, va rilevato come in essa si esprima una posizione negativa in ordine all'istituzione di un'apposita autorità europea, in grado di assicurare il rispetto dei principi e delle regole comuni, soprattutto in materia di contrasto dei fenomeni di concentrazione. Una posizione che, almeno in parte, costituisce un arretramento o se si vuole un mancato sviluppo di una prospettiva che solo qualche anno fa aveva trovato un certo favore a livello europeo. Sulla base dei risultati di una serie di studi promossi dalla Commissione stessa su questo tema, essa è pervenuta alla conclusione che, per quanto si registrino valutazioni difformi e non sempre positive circa l'attività svolta dalle autorità di regolazione nazionali, queste non sono tali da giustificare i costi che comporterebbe l'istituzione di un'autorità di regolazione a livello europeo. Tuttavia, proprio in considerazione della valorizzazione del ruolo delle autorità nazionali che il nuovo quadro normativo si propone di realizzare, la Commissione avverte l'esigenza di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tali autorità.

Le proposte formulate al riguardo, e ispirate a quanto già è operativo nel settore della tutela dei dati personali, consistono nell'istituzione di un Comitato delle comunicazioni (COCOM) e di un Gruppo ad alto livello per le telecomunicazioni.

Al Comitato, destinato a sostituire i due comitati oggi esistenti (il Comitato ONP e il Comitato Licenze), composto dalla Commissione e dagli Stati membri, verrebbero assegnate funzioni sia consultive che di regolazione: in sede consultiva, esso sarebbe chiamato a formulare pareri non vincolanti su progetti relativi alle infrastrutture e ai servizi; in sede di regolazione, esso verrebbe chiamato a pronunciarsi su progetti proposti dalla Commissione soprattutto in ordine alla armonica applicazione in aree specifiche della legislazione comunitaria di settore.

Il Gruppo, composto dalla Commissione e dalle autorità nazionali di regolazione, subentrerebbe all'attuale Gruppo ad alto livello delle autorità di regolamentazione, dovrebbe essere presieduto da un rappresentante di una autorità nazionale e dovrebbe collaborare con la Commissione soprattutto nel compito di assicurare la massima uniformità alle disposizioni adottate dai legislatori nazionali in attuazione del nuovo quadro normativo disegnato a livello comunitario.

1.2 Il completamento del quadro normativo interno: il disegno di legge n. 1138

Mentre il quadro normativo europeo si avvia a modificarsi secondo le linee guida che si sono brevemente richiamate, il quadro normativo nazionale presenta ancora una grave lacuna rappresentata dalla mancata

approvazione della disciplina di un segmento importante del sistema della comunicazione sociale, come quello dell'emittenza radiotelevisiva.

Inserita, come è noto, in un disegno di legge originariamente più ampio e recante "Disciplina del sistema delle comunicazioni" (disegno di legge A. S. n. 1138), la regolazione di questo segmento è tuttora in discussione in Parlamento. Ciò non solo priva il quadro normativo interno di una parte assai significativa, ma ne contraddice l'impostazione di fondo caratterizzata da una scelta precisa: quella di superare la frammentazione per settori e arrivare alla definizione di una disciplina che, distaccandosi dalla specificità dei "mezzi", punti invece a porre principi e regole comuni, in stretta relazione con quel fenomeno di convergenza che oggi rappresenta il dato distintivo più rilevante dell'evoluzione tecnologica in corso.

Si tratta dunque di una lacuna che, al momento, ridimensiona l'ambizione di avere una vera e propria legge di sistema e che fa registrare un'asimmetria tra l'esistenza di un modello di autorità nazionale di garanzia che già risponde alle esigenze poste dalla convergenza e un sottostante assetto normativo che si presenta ancora lontano dal coglierle fino in fondo.

Del resto, al di là di queste considerazioni di carattere generale, che il settore dell'emittenza radiotelevisiva richieda un urgente intervento riformatore è opinione largamente condivisa e legata, ancora una volta, alla rivoluzione che in esso ha determinato l'applicazione delle nuove tecnologie applicate alla comunicazione, alla necessità di adempiere a nuovi obblighi comunitari (si veda la direttiva 97/36, in materia di trasmissioni pubblicitarie), nonché dalla necessità di ripensare al ruolo e alla conseguente disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (anche in questo caso alla luce di quanto stabilito in proposito a livello europeo: si veda, in particolare, il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, annesso al Trattato di Amsterdam del 1997).

Quanto all'innovazione tecnologica, basti pensare al passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale, alla moltiplicazione della capacità trasmissiva che essa consente, alla scomparsa di un'oggettiva scarsità dei mezzi diffusivi, sulla quale in passato si erano imposte le relative discipline legislative e di cui anche la legislazione vigente reca traccia. Se tutto ciò significa possibilità concreta di realizzare un maggiore pluralismo nell'informazione, comporta anche una profonda trasformazione delle logiche che sino ad ora hanno retto gli equilibri di questo segmento del sistema di comunicazione sociale, del ruolo che i suoi protagonisti hanno sin qui svolto, delle strategie che ne hanno guidato l'azione. Il che richiede un intervento di regolazione che ripensi le regole di accesso al mercato, nonché gli obblighi gravanti sugli operatori in un contesto di convergenza e, in questo quadro, sappia ridefinire la funzione del servizio pubblico.

A questa esigenza il disegno di legge n. 1138 risponde definendo, innanzitutto, una serie di principi generali, destinati a trovare applicazione in tutto il sistema delle comunicazioni e collegati al riconosciuto ca-

rattere di preminente interesse generale che esso riveste ed allude espressamente al processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo come linea guida dell'impianto della nuova disciplina.

Quest'ultima, infatti, prevede dopo una fase di sperimentazione, il passaggio obbligatorio dall'analogico al digitale per le trasmissioni su frequenze terrestri, con conseguente adeguamento dei piani di assegnazione delle frequenze e l'attivazione di un'apposita procedura di concessione, di rilascio di licenza o autorizzazione a seconda del livello territoriale e al tipo di attività, radiofonica o televisiva, che si intende svolgere. Se già su questa base è possibile immaginare un significativo allargamento del numero degli operatori, allo stesso obiettivo sono orientate le disposizioni in materia di emittenza locale, dove alle emittenti radiotelevisive a carattere commerciale, si affiancano le emittenti aventi obblighi di informazione e le emittenti *non-profit*, legate a particolari istanze culturali, etniche, politiche sociali e religiose, cui il legislatore intende assicurare condizioni certe di sopravvivenza e di sviluppo.

In sintesi si può rilevare come il principio del pluralismo informativo tenda, nella logica del disegno di legge a realizzarsi soprattutto attraverso un'accentuazione del c.d. pluralismo esterno, ossia della presenza del numero massimo possibile di fonti, che dal punto di vista tecnico sono potenzialmente in grado di dilatarsi in modo considerevole. Lo stesso principio ispira anche le disposizioni del disegno di legge volte a ridefinire la nozione di posizione dominante, nonché quelle volte ad alleggerire l'affollamento pubblicitario, sì da liberare risorse utilmente orientabili verso l'emittenza locale e l'informazione stampata.

È in questo nuovo contesto che va letta quella parte del disegno di legge dedicata al servizio pubblico radiotelevisivo. Si è detto che, al riguardo, è necessario tener presente quanto previsto dal Protocollo citato, annesso al Trattato di Amsterdam. Quest'ultimo, sulla base del riconosciuto, stretto collegamento tra l'emittenza pubblica e le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società e quelle legate al pluralismo informativo, fa salva la competenza degli Stati a provvedere al finanziamento di un servizio pubblico radiotelevisivo, purché siano rispettate alcune condizioni: che il finanziamento sia strettamente collegato all'adempimento di specifici obblighi di servizio, chiaramente disciplinati ed identificabili come tali, e che esso non sia tale da alterare in misura sproporzionata alle finalità perseguite le condizioni di concorrenza nel settore.

Si tratta di una sorta di deroga ai principi che il diritto comunitario è venuto elaborando in questi anni in materia di servizi pubblici, la cui disciplina nazionale, da noi come in altri Stati membri, ha dovuto fare i conti per quanto attiene sia alla stessa scelta di qualificare come tali certe attività (la cui rispondenza ad esigenze di carattere generale che non è possibile soddisfare altrimenti deve essere volta a volta dimostrata e non data per scontata a priori) sia alle conseguenti discipline speciali di esercizio (che devono comportare il minimo sacrificio del principio della libera concorrenza).

Rispetto a questa impostazione generale, il settore dell'emittenza pubblica rappresenta dunque un'eccezione, nel senso che il Protocollo ne riconosce a priori la "legittimità comunitaria", per il suo collegamento con esigenze di carattere generale, anche se impone un controllo comunitario circa la rispondenza della sua disciplina al già richiamato principio di proporzionalità. Di tutto ciò si fa carico il disegno di legge.

Innanzitutto là dove, una volta individuate in termini generali le finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, affida poi ad una convenzione e ad un contratto di servizio il compito di definire in dettaglio contenuto e modalità di esercizio (ossia le specifiche obbligazioni che danno corpo al servizio pubblico).

In secondo luogo, là dove impone alla concessionaria pubblica un obbligo di trasparenza circa l'utilizzazione delle risorse, realizzando una distinzione tra attività finanziate con denaro pubblico (canone) e attività finanziate dal mercato (secondo modalità che sono lasciate alla decisione della concessionaria e che, forse, meriterebbero una maggiore precisazione in sede legislativa).

Queste disposizioni, insieme a quelle che toccano l'attuale struttura organizzativa del servizio pubblico (con la prevista creazione di una fondazione destinata ad assicurare il rispetto dell'interesse generale nell'esercizio del servizio da parte della concessionaria; la trasformazione di quest'ultima in *holding* e l'apertura della medesima al capitale privato), possono consentire un ulteriore sviluppo del nostro sistema radiotelevisivo pubblico - privato in linea non solo con i principi comunitari e con il principio del pluralismo informativo, ma anche con l'evoluzione del sistema di comunicazione sociale determinato dal processo di convergenza.

Vi è semmai da segnalare un aspetto, non secondario, che meriterebbe un ulteriore approfondimento da parte del legislatore. Esso riguarda la non risolta compresenza nel settore radiotelevisivo di una molteplicità di organi di controllo e garanzia. In particolare ciò vale per la Commissione parlamentare di vigilanza e per l'Autorità di garanzia cui a volte lo stesso legislatore affida compiti in tutto analoghi, in relazione alla tutela di esigenze pure analoghe, ma che vengono radicati in capo ad organi diversi, salvo prevedere forme di coordinamento (è quanto, ad esempio, è capitato con la recente legge n. 28/2000 in materia di disciplina della comunicazione politica). In una prospettiva quale quella disegnata dal disegno di legge in discussione, nella quale il servizio pubblico radiotelevisivo tende ad allontanarsi dal circuito più strettamente politico-partitico e a diventare operatore pubblico in regime di concorrenza, questa duplicità di organi di controllo e vigilanza dovrebbe costituire oggetto di riflessione.

1.3 L'indagine conoscitiva della Camera dei deputati sulle autorità indipendenti

Queste ultime considerazioni ci portano al tema del ruolo che in generale va riconosciuto alle autorità indipendenti sia nei confronti dei cit-

tadini-utenti, sia nei confronti degli altri poteri dello Stato e, in particolare, di Governo e Parlamento.

Come è noto questo tema, a lungo dibattuto in seno alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, aveva dato luogo, in quella sede, all'approvazione di una disposizione da inserire nella Costituzione e destinata a costituire, come si usa dire, la "copertura" costituzionale di un fenomeno che ormai da anni caratterizza la nostra esperienza giuridica.

I numerosi e complessi problemi che questo fenomeno ha suscitato, soprattutto per l'assoluta novità che esso rappresenta rispetto agli ordinari canoni dell'azione dello Stato rappresentativo, sono stati oggetto di un'importante indagine conoscitiva da parte della Prima commissione della Camera dei deputati le cui conclusioni, di recente rese note, appaiono del tutto condivisibili e meritano di essere brevemente richiamate per gli aspetti che più direttamente attengono l'attività di questa Autorità.

La rilevata ed innegabile eterogeneità che caratterizza l'istituto e che si traduce in tutta una serie di differenze nella relativa disciplina (che attengono ad aspetti qualificanti come le procedure di nomina dei membri di tali organismi, la natura e la consistenza dei loro poteri o lo stato giuridico del personale addetto) ha fatto emergere due interrogativi di fondo: il primo, se di fronte ad un fenomeno come quello esaminato e, più in particolare, in presenza di autorità che esercitano poteri, anche di regolazione, che ne fanno dei veri e propri organi di governo di settori importanti, non si imponga come necessario un intervento sul piano della normativa costituzionale, nella linea già fatta propria, come detto, dalla Commissione bicamerale nel corso dell'attuale legislatura; il secondo, se non sia in ogni caso possibile ed opportuno intervenire sul piano della legislazione ordinaria al fine di razionalizzare il fenomeno, attraverso l'individuazione di alcune regole comuni in relazione ad aspetti particolari, pur senza negare l'esigenza di mantenere una specificità alle singole autorità, che è funzionale al migliore adempimento dei loro compiti.

Le risposte cui la Commissione è pervenuta nelle sue conclusioni sono di segno positivo con riferimento ad entrambi gli interrogativi posti: la "copertura" costituzionale si rende necessaria soprattutto per quelle autorità cui il legislatore intende affidare consistenti poteri normativi, le cui procedure di esercizio fuoriescono del tutto da quelle ordinarie; così come non solo opportuno, ma necessario risulta anche un intervento sul terreno della legislazione ordinaria volto a disciplinare in termini generali e omogenei i seguenti aspetti:

- la definizione del significato di autorità indipendenti di garanzia;
- l'autonomia organizzativa e contabile, il regime di incompatibilità e lo stato giuridico ed economico del personale;
- l'individuazione di standard minimali di garanzie procedurali sia sotto il profilo della trasparenza che della partecipazione dei soggetti interessati;
- il controllo giurisdizionale sugli atti delle autorità, prevedendo eventualmente un unico grado di giurisdizione per gli atti di carattere normativo.

C'è infine un terzo livello di disciplina, individuato dalla Commissione, rappresentato dai regolamenti parlamentari che trascurano del tutto il fenomeno, pur essendo indubitabile che è soprattutto il Parlamento il referente istituzionale primario di tali organismi. Sotto questo profilo, le ipotesi formulate dalla Commissione vanno dalla introduzione nel regolamento di un apposito capo dedicato a questo tema e che preveda la regolamentazione delle udienze conoscitive che riguardano le autorità, di forme di consultazione attivabili dalle Commissioni, della discussione sulle relazioni annuali, nonché su pareri e segnalazioni trasmesse dalle autorità alle Camere.

Più in generale, ciò che si auspica è che il rapporto tra Autorità e Parlamento, sede prima di realizzazione del bilanciamento degli interessi la cui cura è affidata, sul piano applicativo alle autorità, muti la sua attuale natura episodica e formale, per acquistare sostanza attraverso una più stretta correlazione tra l'operato di tali organismi e gli indirizzi di politica intersettoriale che il Parlamento dovrebbe essere chiamato a definire, al di là di quelli che si traducono in specifiche disposizioni di legge.

Senza configurare un rapporto di responsabilità politica, inconciliabile con la stessa nozione di autorità indipendente, ciò potrebbe rappresentare una risposta all'esigenza di assicurare al Parlamento non gli strumenti per una sanzione politica, ma invece un strumento aggiuntivo per la valorizzazione del suo ruolo di indirizzo in settori vitali della vita del Paese.

Al di là delle diverse ipotesi di riforma avanzate, è da rilevare come le conclusioni dell'indagine della Commissione siano significative dell'ormai avvenuta acquisizione di alcuni elementi di fondo:

– il fenomeno delle autorità indipendenti non è fenomeno transeunte, ma risponde nel nostro come in altri Paesi all'esigenza di offrire una soluzione istituzionale al governo di certi settori, nei quali la complessità e l'intreccio degli interessi in gioco richiede condizioni di imparzialità diverse e aggiuntive rispetto a quelle assicurate dai tradizionali apparati amministrativi;

– tale imparzialità si realizza attraverso la creazione di autorità di garanzia, che intanto possono svolgere questa funzione in quanto siano indipendenti sia dagli interessi in gioco, ma anche dal circuito politico-partitico;

– la concreta disciplina di questi organi non deve tuttavia entrare in rotta di collisione con quelli che sono i principi cardine del nostro ordinamento in ordine al rapporto tra amministrazione e cittadini (regole sul procedimento, tutela giurisdizionale), né con quelli che regolano il rapporto tra amministrazione e politica (in particolare il rapporto col Parlamento);

– il rispetto di questi principi cardine deve trovare modalità diverse da quelle ordinarie, coniugare insieme indipendenza e responsabilità.

Su questa base è auspicabile che il lavoro svolto dalla Commissione trovi in questa o nella prossima legislatura un ulteriore svolgimento e porti a conseguenti determinazioni operative.

1.4 I rapporti tra Autorità e Comitati regionali per le comunicazioni

Uno dei profili di maggiore interesse del modello istituzionale varato dalla legge n. 249/97 è rappresentato dalla particolare struttura decentrata sul territorio che si è inteso dare all'Autorità.

Già nella prima relazione annuale presentata al Parlamento, si sottolineava l'esigenza che questo aspetto diventasse al più presto operativo. E ciò per il ruolo fondamentale che l'articolazione territoriale dell'Autorità è destinata a giocare per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge. La scelta del decentramento, lungi dall'aver il solo significato di doveroso coinvolgimento delle autonomie regionali nel governo di un settore di vitale importanza, costituisce uno degli elementi cardine della nuova disciplina delle telecomunicazioni, che fa del principio di flessibilità e di adattabilità alle condizioni concrete del mercato la principale linea d'azione dell'organo di garanzia. Una flessibilità che la legge ha inteso introdurre sia sul piano della regolazione, con l'affidamento all'Autorità di poteri normativi quantitativamente e qualitativamente rilevanti, sia della struttura operativa dell'Autorità, appunto con la creazione dei Co.re.com. Infatti, la particolare e originale natura di tali organi (in parte organi di decentramento funzionale dell'Autorità, in parte organi espressione delle autonomie regionali) li rende particolarmente idonei a registrare le esigenze e i mutamenti che caratterizzano i diversi contesti locali e su questa base ad esercitare le funzioni di governo, garanzia e controllo cui sono chiamati dalla legge per conto dell'Autorità nazionale.

Non dunque per adempiere ad un obbligo secondario, ma per realizzare tutte le condizioni di funzionalità complessiva del sistema voluto dal legislatore, l'Autorità aveva provveduto con sollecitudine a definire il quadro normativo sulla base del quale i legislatori regionali avrebbero dovuto operare le loro autonome scelte in sede di concreta istituzione dei Comitati (con la deliberazione n. 52/99 venivano precisati gli indirizzi generali che dovevano servire da guida alle successive leggi regionali; con la deliberazione n. 53/99 veniva approvato il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati).

Benché entrambe le deliberazioni siano state precedute da un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e per quanto in tale sede nessun particolare elemento di disaccordo sia emerso, l'istituzione dei Comitati è ancora lontana dall'essere un dato acquisito.

Ad oltre un anno di distanza dall'approvazione della seconda deliberazione richiamata, solo quattro Regioni hanno approvato la relativa legge (Umbria, legge regionale n. 3/2000; Toscana, legge regionale n. 10/2000; Puglia, legge regionale n. 3/2000; Basilicata, legge regionale n. 20/2000) e solo due hanno provveduto alla nomina dei componenti del Comitato (Umbria e Puglia). Risultano attualmente pendenti disegni di legge per l'istituzione dei Co.re.com. della Provincia Autonoma di Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Sardegna.

Su questo ritardo può aver certo pesato l'avvicinarsi della scadenza dei Consigli regionali (anche se questo non vale per tutti), ma resta il fatto che ad oggi l'impianto organizzativo - funzionale dell'Autorità risulta ancora incompiuto. L'auspicio è che, una volta insediatisi, i nuovi Consigli regionali pongano mano con sollecitudine a questo adempimento, evitando le conseguenze negative che il protrarsi della situazione attuale è in grado di produrre su entrambi i versanti: non solo quello dell'Autorità nazionale, ma anche, se non soprattutto quello regionale.

2. I rapporti internazionali

2.1 I rapporti con la Commissione europea: le telecomunicazioni

La natura europea della legislazione in tema di telecomunicazioni e audiovisivo comporta un costante e indispensabile confronto con la Commissione europea e le autorità di regolamentazione dei due settori. L'Autorità è stata di conseguenza particolarmente impegnata sul fronte internazionale.

Il 5° Rapporto sullo stato della liberalizzazione in Europa (ottobre 1999) ha fornito un quadro sostanzialmente positivo per quanto riguarda l'Italia e, più in particolare, per l'attività svolta dall'Autorità che "ha favorito la concorrenza, incentivando gli operatori ad investire sul mercato nazionale". Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha formalmente notificato alla Commissione europea una serie di provvedimenti particolarmente rilevanti per il cammino della liberalizzazione in Italia e riguardanti: la *carrier pre-selection*, la portabilità del numero, le modifiche al listino di interconnessione e l'UMTS. Altri provvedimenti sono stati oggetto di consultazioni o di pareri informali, come quello sull'accesso disaggregato alla rete locale (tema sul quale l'Autorità ha partecipato alla consultazione pubblica) e la *Review* 1999. L'Autorità ha fornito un contributo sistematico all'armonizzazione della legislazione degli Stati-membri promossa dalla Commissione, attraverso la partecipazione ai Comitati ONP e Licenze e incontrando in numerose occasioni esponenti della Commissione, per ottimizzare l'implementazione della regolamentazione. L'Autorità ha inoltre preso parte ai lavori del Gruppo telecomunicazioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. In relazione invece ad organismi che operano in contiguità con la Commissione, l'Autorità ha incontrato il Segretario Generale del BEUC (Bureau Européen des Consommateurs) per individuare terreni d'intesa su temi come il servizio universale e la difesa del cittadino/consumatore, a cominciare dalla *Review* 1999.

L'Autorità ha attivamente partecipato alla consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea sulla *Review* 1999. Il dibattito sui temi trattati dalla *Review* (quadro regolamentare, accesso e interconnessione, autorizzazioni e licenze, servizio universale, privacy e dati personali, *soft-law*) è stato, in Italia, formalmente aperto dall'Autorità con un convegno nazionale tenutosi a Napoli (3 febbraio 1999) con la partecipazione di circa 250 tra rappresentanti di operatori, associazioni di uten-

ti e di consumatori, accademici, altre Autorità ed Amministrazioni dello Stato, volto a raccogliere i punti di vista dei diversi attori del mercato al fine di giungere ad una posizione dell'Autorità da far pervenire alla Commissione europea in seguito inoltrata alla Commissione.

2.2 I rapporti con la Commissione europea e il Consiglio d'Europa: l'audiovisivo

L'Autorità, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Comunicazioni, ha assicurato la partecipazione al Comitato di Contatto della Commissione europea. Quest'ultimo, ancorché di natura consultiva, rappresenta l'unico organismo previsto dalla direttiva sulla televisione senza frontiere (TVSF) dove partecipano gli Stati membri. In particolare l'Autorità ha ottenuto l'approvazione della lista degli eventi non criptabili, nel corso della riunione dell'11 giugno 1999. L'Italia, con Danimarca, Germania e Gran Bretagna, fa parte del ristretto gruppo, nell'ambito dei Quindici, ad avere ottenuto il *placet* della Commissione. Si ricorda la specificità della lista italiana, che presenta due opzioni differenziate e l'introduzione, per la prima volta, di un evento non sportivo (il Festival di Sanremo). Nell'ambito dei lavori di questo Comitato, l'Autorità è inoltre intervenuta per rappresentare la posizione italiana sui diversi temi all'ordine del giorno: la protezione dei minori e il controllo parentale, i problemi connessi all'allargamento, lo stato di recepimento della direttiva TVSF. Su quest'ultimo argomento, nel quadro dell'elaborazione del 4° Rapporto sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva (quote minime europee), l'Autorità ha costruttivamente operato, in coordinamento con la DG Cultura e Educazione della Commissione europea, per evitare la procedura d'infrazione. Ciò nonostante, la lentezza dell'iter parlamentare del d.d.l. 1138 ha reso inevitabile l'avvio dell'azione sanzionatoria della Commissione.

L'agenda del Comitato Permanente sulla Convenzione "Televisione transfrontaliera" del Consiglio d'Europa ricalca abitualmente quella del Comitato di Contatto della Commissione europea ma i lavori, nel periodo di riferimento, si sono soprattutto concentrati sul mutuo riconoscimento e sui casi pratici di conflitti di giurisdizione delle diverse liste nazionali degli eventi non criptabili. L'Autorità ha sempre assicurato la propria partecipazione, in coordinamento con il Dipartimento per l'informazione e l'informatica della Presidenza del Consiglio.

Nel settore audiovisivo, l'Autorità ha inoltre notificato lo schema di determinazione degli standard per il decoder unico e ha ottenuto un parere sul regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi radiotelevisivi.

2.3 I rapporti con le Autorità straniere

Il periodo maggio 1999 - maggio 2000 è stato anche caratterizzato dall'impegno dell'Autorità nei rapporti con le autorità di regolazione straniere, principalmente nel contesto dell'Independent Regulators'

Group (IRG) - che raggruppa i regolatori delle telecomunicazioni dell'Unione europea più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein - e del Réseau mediterraneo dei regolatori dell'audiovisivo.

Per la prima volta, l'Autorità ha assunto la presidenza di turno dell'IRG. La presidenza italiana ha fornito un forte impulso all'evoluzione dell'IRG in gruppo più organizzato e formale e alla revisione dei meccanismi istituzionali previsti dalle bozze di direttive. In questa chiave va letto il primo incontro tra il Parlamento europeo e l'IRG. Nel marzo 2000 si è infatti tenuta, nella sede del Parlamento a Bruxelles, una riunione di lavoro con l'on. Van Velsen, relatore sulla *Review* 1999, ed un successivo incontro con un gruppo di parlamentari europei, in rappresentanza di tutti i gruppi politici. Questi due eventi hanno strategicamente avviato un nuovo periodo di collaborazione tra regolatori ed eletti europei, colmando così un deficit democratico più volte stigmatizzato dal Parlamento stesso.

La seduta plenaria sotto la presidenza italiana, l'IRG-6, si è svolta a Napoli il 4 e 5 maggio 2000, con due obiettivi principali: raggiungere una posizione comune dell'IRG in vista dell'adozione, da parte della Commissione europea, delle proposte di nuove direttive elaborate a seguito della *Review* 1999 e impostare l'evoluzione dell'IRG, creando le premesse per trasformarlo in un organismo capace di effettuare un'azione più incisiva sulla Commissione europea. L'IRG-6 ha gettato le basi della posizione comune, adottata il 19 maggio a Bruxelles nel corso di una seduta *ad hoc* e incentrata su pochi punti essenziali come il concetto di posizione dominante, la definizione di significativo potere di mercato e la revisione dei meccanismi di consultazione con la Commissione; sul secondo punto l'assemblea ha invece espresso una preferenza per il mantenimento dell'informalità che ha finora caratterizzato l'attività dell'IRG. Nella medesima occasione si è anche tenuto l'incontro con la Federal Communications Commission degli Stati Uniti d'America. Sono stati affrontati i temi della convergenza, della responsabilità del regolatore verso il Parlamento, della reciprocità nell'accesso ai mercati, dello sviluppo della larga banda, della gestione dello spettro e, in questo ambito, le modalità di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la telefonia di terza generazione.

Da ricordare infine, nell'ambito dell'ordinaria collaborazione con le autorità straniere, numerosi incontri bilaterali con altri regolatori quali OFTEL (Regno Unito), ART (Francia), Radio Agency (Regno Unito), il Ministero delle comunicazioni (Paesi Bassi), Lpr (Renania-Palatinato) e con il governo canadese.

Sotto la presidenza italiana (gennaio-luglio 2000) si terrà a Napoli il 20 e il 21 luglio 2000 la riunione plenaria del Réseau mediterraneo dei regolatori dell'audiovisivo. In tale occasione aderiranno a pieno titolo nuovi paesi (Malta, Cipro, Turchia, Israele e Tunisia) mentre altri prenderanno lo status di osservatori (Marocco, Slovenia, Algeria).

Nel periodo di riferimento si sono svolte anche due riunioni plenarie dell'European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), l'organismo

informale costituito da una quarantina di regolatori dell'audiovisivo dell'area europea, nelle quali si è discusso di audiovisivo e convergenza, di *teleshopping* e di servizio pubblico. Nella recente plenaria di Parigi (maggio 2000), su iniziativa dell'Autorità, punto centrale del dibattito è stata la comunicazione politica, nel cui ambito notevole interesse ha destato il contenuto ed il funzionamento della legge 28/2000; si è anche discusso di monitoraggio, dibattito per il quale l'Autorità ha svolto il ruolo di *rapporteur*, e di concentrazione dei *media*.

2.4 Le relazioni con altre istituzioni internazionali

Il 2 ed il 3 giugno 1999 si è svolta la plenaria dell'European Committee of Telecommunications Regulatory Authorities (ECTRA) a Kiev. In quest'occasione è stato discusso il riassetto dell'organizzazione, alla luce anche del dibattito sulla *Review* 1999, e di questioni regolamentari. Il 28 ottobre 1999 si è svolta la plenaria della Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT) ad Oslo. I temi trattati sono stati il *one-stop-shop* per le licenze satellitari e i rapporti CEPT-UE per la gestione dello spettro.

È, inoltre, attualmente in corso la *Regulatory Review* dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sull'Italia. Si tratta di un esame approfondito e multidisciplinare, con analisi comparative, condotto da un gruppo di esperti dell'OCSE, sulla base di questionari di autovalutazione. Scopo della *Regulatory Review* è di evidenziare i punti di forza o le carenze specifiche del processo di riforma, certificando gli eventuali risultati positivi raggiunti e suggerendo alternative per ottimizzare i benefici della riforma, anche alla luce di quelle che risultano essere le *best practices* internazionali.

Le diverse tappe della *Regulatory Review* durano complessivamente 12 mesi.

Un altro fronte d'impegno è rappresentato dal Comitato Information, Computer and Communications Policy (ICCP) e, soprattutto, dal Gruppo di lavoro Telecommunications and Information Services Policies (TISP). L'Autorità ha anche contribuito, con il coordinamento del Ministero del tesoro, all'elaborazione dei dati forniti per il *Survey* Italia, relazione annuale sullo stato dell'economia degli Stati membri dell'OCSE, con particolare attenzione al grado di avanzamento dei processi di liberalizzazione. I risultati del *Survey*, ai quali è stata data ampia risonanza da parte del Presidente del Consiglio e dalla stampa, non hanno sottolineato punti di particolare criticità per quanto riguarda la liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni.

Nell'ambito della missione in Italia del Fondo Monetario Internazionale (FMI) (marzo 2000), l'Autorità, in coordinamento con il Ministero del tesoro, ha incontrato i rappresentanti del FMI sul tema "prezzi e concorrenza nel settore delle telecomunicazioni". Il risultato di questa consultazione è stato inserito nel Rapporto finale del FMI sull'Italia.

Il Ministero degli affari esteri e la Commissione europea hanno, infine, contattato l'Autorità affinché prendesse parte, al pari di altre Amministrazioni dello Stato, ai progetti di gemellaggio con i Paesi dell'Europa centro-orientale in vista dell'allargamento dell'Unione europea (Programma PHARE). L'Autorità fornirà un contributo di "short-term expertise", che dovrà concretizzarsi in brevi missioni mirate, nel corso del periodo 2000-2001, per seminari e brevi corsi nei settori della numerazione, delle frequenze, delle licenze, del reclutamento e della formazione.

3. I rapporti tra l'Autorità e le istituzioni nazionali

Nel secondo anno di vita l'Autorità ha ulteriormente sviluppato i propri rapporti con le altre istituzioni nazionali.

In primo luogo si è intensificato il rapporto con il Parlamento, che è proseguito in maniera ancor più articolata rispetto al già serrato calendario di appuntamenti che aveva scandito il periodo di avvio dell'Autorità.

Tra il settembre 1999 e il giugno del 2000 hanno infatti avuto luogo 9 audizioni presso 7 diverse commissioni; i temi degli incontri hanno spaziato lungo l'intero arco delle competenze dell'Autorità: dal rapporto tra televisioni e minori - Commissione parlamentare per l'infanzia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo - alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni - Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati. Particolarmente significative, per il contesto in cui si sono collocate, le audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti già richiamata in precedenza, e alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema paese davanti alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei mercati. Come è facile constatare, si tratta di attività conoscitive dedicate a temi di grande rilievo sul piano generale, oltre che di particolare importanza per l'Autorità.

Le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione all'adozione dei diversi provvedimenti attuativi della disciplina sulla *par condicio* in materia di comunicazione politica ed accesso ai mezzi radiotelevisivi - hanno richiesto tre audizioni, svoltesi nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2000, in un costante clima di proficua collaborazione.

La quantità degli incontri, l'ampiezza dei temi trattati, il grado di approfondimento conseguito e la diversificazione delle sedi parlamentari in cui gli incontri stessi hanno avuto luogo delineano un quadro complessivo dei rapporti tra l'Autorità ed il Parlamento, tale da realizzare quel dialogo intenso più volte auspicato dai Presidenti delle Camere, in coerenza con lo spirito della legge istitutiva, che fa del Parlamento il primo riferimento istituzionale dell'Autorità.

Una tendenza analoga è riscontrabile nelle relazioni con il Governo. Anche in questo caso, infatti, non si registra solamente la prosecuzione del rapporto di collaborazione avviato, sin dall'inizio dell'attività, con il Ministero delle comunicazioni, in virtù di un accordo che è attualmente in fase di ulteriore affinamento. È infatti da segnalare sia la fitta serie di attività intercorse con la Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla procedura che condurrà all'introduzione in Italia della telefonia mobile di terza generazione (UMTS), sia l'espressione di pareri da parte dell'Autorità, su richiesta di alcune amministrazioni dello Stato, in relazione a particolari questioni. Questo quadro è completato dal definitivo avvio dell'operatività dei nuclei stabili, presso l'Autorità, di personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, di fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti con le altre Autorità indipendenti, particolarmente intensa è stata, come del resto già si era verificato nel primo anno di attività, la cooperazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Come noto, infatti, la vigente normativa prevede il reciproco parere su una vasta area di tematiche che vanno dalle pratiche di pubblicità ingannevole, alle concentrazioni d'impresa, ai diritti su eventi sportivi, a decisioni comunque connesse con la tutela della concorrenza.

Su singole questioni si sono invece incentrati i rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, così come quelli con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e con la Consob.

4. Il Consiglio nazionale degli utenti: insediamento e funzioni

L'Autorità - recependo un'esigenza da più parti segnalata - ha apportato alcune modifiche al regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con la delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999. In particolare, con la delibera n. 310/99 del 2 dicembre 1999, ha provveduto ad ampliare la platea delle associazioni designanti al fine di non escludere quelle effettivamente "...rappresentative delle varie categorie di utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi...".

Successivamente il Consiglio dell'Autorità - esaminate le designazioni effettuate dalle associazioni, consistenti in terne di esperti in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale - ha proceduto a nominare, nei termini previsti dal regolamento, i componenti del Consiglio. Con deliberazione n. 166/00 del 21 marzo 2000, pertanto, sono stati chiamati a far parte dell'organo collegiale gli esperti di seguito indicati: Paolo Bafile, Giovanni Cocco, Mara Colla, Marina D'Amato, Ettore Gallo, Alvido Lambrelli, Piergiorgio Liverani, Flavio Manieri, Marisa Musu, Isabella Poli, Laura Sturlese.

In data 10 aprile 2000, alla presenza del Presidente dell'Autorità, si è tenuta la prima seduta plenaria del Consiglio che, dopo essersi insediato, ha eletto, a scrutinio segreto, il proprio Presidente, nella persona del prof. Ettore Gallo, Presidente emerito della Corte costituzionale, ed il Vicepresidente, nella persona del prof. Paolo Bafile.

Il Consiglio ha quindi avviato la propria attività e ha istituito al proprio interno, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del regolamento, una Commissione referente. I principali argomenti sui quali si incentra la sua attenzione comprendono, tra gli altri, le problematiche relative alla tutela dei minori, l'eccesso di presenza pubblicitaria, la necessità di effettuare un monitoraggio delle trasmissioni radio-televisive, lo scadimento qualitativo dei programmi, condizionati in negativo dagli indici di ascolto, i molteplici aspetti del nuovo contratto di servizio della RAI, la violenza gratuita e la volgarità, con particolare riguardo ai prodotti cinematografici ed alle opere a soggetto e ai film prodotti per la televisione.

L'Autorità mantiene costanti rapporti con il Consiglio nazionale degli utenti, la cui attività riprende, con autonomia e poteri molto più ampi, quella a suo tempo svolta, a tutela degli utenti, dal Consiglio consultivo istituito dall'articolo 28 della legge n. 223/90, che ha cessato di operare in data 3 aprile 2000. Infatti, in base al disposto dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 249/97, il nuovo organo non realizza soltanto una rappresentanza degli interessi degli utenti presso l'Autorità, ma viene a costituire esso stesso una istituzione, strutturata in un ristretto collegio di qualificate personalità, esperte in determinate discipline, con funzioni di referente diretta del Parlamento e del Governo, munita di un ruolo attivo nei confronti di tutti gli organismi pubblici e privati competenti o comunque attivi nel settore audiovisivo.

Il Consiglio deve predisporre, infine, una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'art. 1 comma 28, della legge n. 249 del 1997.

5. La collaborazione con università ed enti di ricerca

La legge n. 249/97, all'articolo 1, comma 13, attribuisce all'Autorità la facoltà di avvalersi, nell'esplicazione delle proprie funzioni, della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

In tale ambito sono stati instaurati intensi rapporti con il mondo accademico e scientifico, attraverso lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica, con riguardo ai diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere.

Alla luce dell'esperienza maturata si è riscontrata l'opportunità di rendere sistematici ed organici detti rapporti, in particolare quelli che vedono il coinvolgimento di Università ed enti di ricerca. Ciò consente,

infatti, di stabilire, attraverso forme organizzate, una consona pianificazione delle necessità e degli impegni, favorendo, tra l'altro, l'interscambio di competenze, l'aggiornamento professionale, la preparazione dei giovani verso il mercato del lavoro.

Tali obiettivi risultano strategici per una struttura dotata di un organico numericamente contenuto rispetto ai compiti ad essa assegnati ed in relazione alle caratteristiche di costante innovatività ed ampliamento del mercato che l'Autorità è chiamata a regolare e a vigilare.

L'Autorità ha pertanto definito uno schema di accordo-quadro pluriennale da utilizzare con istituzioni pubbliche, attraverso il quale programmare gli specifici aspetti di collaborazione, che vengono poi attivati e gestiti, di volta in volta, con singoli rapporti regolati da appositi capitoli.

Dopo le attività scientifiche sviluppate con il Politecnico di Milano, nell'aprile del 2000 l'Autorità ha stipulato il primo accordo-quadro pluriennale con l'Università degli studi di Napoli "Federico II", che vanta una consolidata tradizione di eccellenza nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca e si propone come prestigioso punto di riferimento per tutta l'area metropolitana di Napoli.

Il confronto con i gruppi di studio e di ricerca che operano presso le strutture dell'Università "Federico II" e che hanno condotto approfondimenti nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici nei settori delle telecomunicazioni e delle informazioni, riveste grande interesse per l'Autorità, attenta a monitorare e ad acquisire i flussi dei saperi che si creano anche al di fuori del suo raggio operativo.

Tali attività potranno prevedere il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e private, favorendo così il sempre più stretto raccordo tra competenze tecnico-scientifiche che caratterizza i settori disciplinari interessati.

L'accordo viene a rappresentare un significativo esempio di collegamento stabile tra l'Autorità ed il territorio di insediamento, ed in tale linea è stato recepito dalla comunità accademica partenopea, che non ha fatto mancare nuove proposte da parte delle altre Università napoletane.

6. Lo sviluppo organizzativo dell'Autorità

6.1 Organizzazione e risorse umane

Coerentemente con quanto previsto dall'Autorità con la delibera n. 158/99 del 20 luglio 1999, il Gruppo di lavoro per l'avviamento, insediato con la delibera n. 4/98, ha cessato la propria attività il 31 dicembre 1999. Ciò in relazione sia al completamento del modello organizzativo adottato con il regolamento di organizzazione e funzionamento, sia all'avvenuto inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità del personale proveniente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio

del Garante per la radiodiffusione e l'editoria - personale selezionato ai sensi del comma 20 dell'articolo 1 della legge istitutiva - sia, infine, alla conseguente cessazione dello stesso Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, avvenuta il 31 gennaio 2000, con il definitivo trasferimento dei relativi compiti e funzioni alle strutture ed al personale dell'Autorità, anche con l'adozione di specifiche modalità organizzative.

Nel corso del 1999 sono state avviate le selezioni, attualmente in corso di svolgimento, concernente il personale facente parte del Gruppo di lavoro per l'avviamento, per conseguire l'obiettivo di assicurare continuità di funzionamento agli uffici e di non disperdere le esperienze acquisite nella fase di avvio e sviluppo della struttura organizzativa dell'Autorità.

Sono inoltre proseguite le assunzioni, con contratto a tempo determinato biennale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 1 della legge istitutiva, di personale in possesso di competenze nelle tre aree (tecnologica, economica e giuridica). Nella selezione di detto personale si è tenuto conto, in particolare, dei risultati conseguiti nelle attività di studio e formazione, delle esperienze maturate presso operatori di settore, autorità indipendenti ed altri organismi nazionali ed internazionali, della conoscenza delle lingue straniere e degli strumenti di lavoro multimediali.

Si è proceduto, inoltre, all'acquisizione di personale sia in posizione di fuori ruolo, ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della legge istitutiva, sia in posizione di comando o distacco da amministrazioni o enti pubblici; secondo quanto previsto dall'articolo 61 del regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, l'Autorità può utilizzare questo personale fino alla definitiva determinazione della pianta organica di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge istitutiva.

Complessivamente, anche a seguito delle attività di selezione e reclutamento più sopra richiamate, l'Autorità opera attualmente con un contingente di personale pari a n. 178 unità così ripartito:

– di ruolo	85
– con contratto a tempo determinato	41
– in fuori ruolo	12
– in comando o distacco	40

Sul piano organizzativo, sta per essere definita l'articolazione di secondo livello degli uffici dell'Autorità, a seguito della necessaria fase di analisi delle funzioni e delle attività da svolgere, sviluppata con il coinvolgimento dei Responsabili delle Unità organizzative di primo livello, così come previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento, e con il supporto di professionalità esterne.

Sul piano del perseguimento dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione, una significativa decisione è stata assunta con la delibera n. 292/99 che - nell'ambito della definizione della politica retributiva dell'Autorità, avviata anche in relazione all'inquadramento nel ruolo del personale selezionato di cui si è prima detto - ha istituito, in attuazione

di specifiche previsioni regolamentari, strumenti di incentivazione individuale di tipo flessibile. In particolare, il premio annuale individuale, previsto agli articoli 35, 37, 39 e 41 del regolamento del personale dell'Autorità, viene collegato ad un sistema di pianificazione dei risultati, ossia alla definizione degli obiettivi individuali assegnati a ciascun componente dell'organizzazione ed effettivamente conseguiti.

L'adozione di questo sistema, momento fondamentale di una gestione moderna e professionale delle risorse umane, rappresenta una importante modalità organizzativa orientata alla pianificazione dell'attività dell'Istituzione e di comunicazione della stessa al personale, aumentando così la spinta alla partecipazione ed all'identificazione, da parte dei dipendenti, rispetto ai risultati da conseguire, nonché la visione più generale dei problemi dell'organizzazione e, quindi, un livello più elevato di motivazione e di spirito di appartenenza.

Infine, nel contesto dell'azione tesa a promuovere gli aspetti formativi dei giovani per le nuove professioni del settore, è in corso la procedura di selezione di dieci giovani neolaureati, che saranno ammessi a svolgere un periodo di praticantato di sei mesi, consistente nell'applicazione ad una delle seguenti aree:

- tecnologie delle telecomunicazioni e della radiotelevisione;
- economia delle reti e dei servizi;
- media e della pubblicità;
- disciplina giuridica dei settori delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria.

6.2 Infrastrutture e informatica

Al fine di assicurare la logistica necessaria al proprio sviluppo organizzativo, l'Autorità ha proceduto all'ampliamento della propria sede di Napoli, acquisendo in locazione ulteriori spazi all'interno dell'immobile sito nel Centro Direzionale e consolidando anche così il proprio radicamento nel territorio.

Inoltre, le Forze della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge istitutiva, assicurano, rispettivamente, il servizio di polizia nel settore delle telecomunicazioni ed i compiti di istituto in quello della radiodiffusione e dell'editoria, sono state allocate nello stesso immobile, al fine di facilitarne l'insediamento e la più rapida operatività e di garantirne la massima sinergia con le articolazioni organizzative competenti dell'Autorità.

Sul piano dello sviluppo dei sistemi informativi, si è proceduto alla informatizzazione di 180 postazioni di lavoro, alla realizzazione e messa in esercizio della rete LAN, con la necessaria integrazione tra dati e immagini, nonché alla attivazione dell'Intranet dell'Autorità, con realizzazione di un portale interno per garantire a tutto il personale l'accesso ad una serie di informazioni, banche dati e servizi.

L'Autorità, infine, superata la prima fase di avviamento ed avendo conseguito una sufficiente consistenza di personale esperto, ha provveduto al-

l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al proprio funzionamento, attraverso procedure di gara nazionali ed europee, ai sensi della normativa vigente e del proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

6.3 Bilancio

Nel corso dell'anno 1999 e nel primo quadrimestre del 2000 l'Autorità, al fine di assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale e di servizio nella trasparenza ed efficienza operativa ha approvato tre rilevanti documenti finanziari previsti dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità: il conto consuntivo 1998, il conto consuntivo 1999 e il bilancio di previsione 2000.

Nel mese di marzo 1999 il Consiglio ha approvato il conto consuntivo 1998, strutturato – sul versante delle spese – in due distinte sezioni (Ufficio del Garante – Sez. I, Autorità – Sez. II).

Il rendiconto riflette la gestione del primo anno di attività dell'Autorità, i cui dati finanziari sono rappresentati in un modello contabile e nei correlativi allegati (conto economico, stato patrimoniale, prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione), la cui struttura trova consolidamento nel redigendo manuale applicativo previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Il consuntivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1999 – supplemento ordinario n. 129 - ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995 n. 481.

La gestione finanziaria dell'Autorità è stata alimentata dall'importo di £.50.000.000.000 derivante dal capitolo 4795 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica previsto dalla legge istitutiva n. 249/97.

Il conto consuntivo ha altresì previsto oneri relativi alla copertura di progetti pluriennali iscritti in fondi speciali per la realizzazione di altrettanti progetti, valutati come prioritari dal Consiglio per il perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Detti progetti possono essere classificati in due distinte categorie, aventi finalità e natura diversificata. Una prima categoria di fondi speciali, definiti di "Direzione, Promozione e Partecipazione" è strettamente connessa al conseguimento dei compiti istituzionali di regolazione, monitoraggio e controllo del settore delle comunicazioni, nel più ampio panorama della conoscenza dell'evoluzione delle diverse aree disciplinari proprie dell'Information and Communication Technology (I.C.T.) e dei conseguenti scenari di sviluppo della domanda e dell'offerta di tecnologie e dei servizi, nel generale contesto dello sviluppo della società dell'informazione. La seconda categoria di questi fondi, definiti di "gestione", tiene conto dei profili della sicurezza nei luoghi di lavoro (quest'ultima intesa non solo come garanzia verso il personale, ma anche nei confronti dei delicati servizi resi dall'Autorità) e dell'efficienza operativa dei Dipartimenti e dei Servizi.

Per quanto riguarda gli impegni dell'esercizio 1998, si segnala che gli stessi ammontano al 97% delle previsioni definitive, ivi compresi gli

accantonamenti a fondi speciali, calcolati sulla base dell'indicatore finanziario rapportato in percentuale alle somme impegnate, pari a £. 57.160.954.426 e alle somme previste di £. 58.525.741.470.

In relazione alle due citate distinte sezioni di bilancio, le correlative gestioni si sono concretizzate in due distinte contabilità speciali, di cui una intestata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'altra all'Ufficio del Garante.

Entrambe le contabilità risultavano aperte presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e sono state chiuse nel corso del 1999, previa autorizzazione del Ministero del tesoro al fine di conferire flessibilità e rapidità operativa all'attività istituzionale.

In tale ottica l'Autorità ha contestualmente acceso un conto corrente regolamentato presso il Banco di Napoli – Agenzia n. 32 – Centro Direzionale – Napoli.

Il rendiconto registra inoltre i movimenti finanziari connessi alle residue disponibilità dell'Ufficio del Garante (£. 6.418.241.470) concernenti le somme occorrenti ad effettuare i pagamenti nel corso dell'esercizio 1998 a fronte di impegni assunti nell'esercizio precedente. Detta somma poteva entrare nelle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 249/97, ma il Consiglio dell'Autorità, nel febbraio del 1999, ne ha deliberato la restituzione al bilancio dello Stato, nello spirito di commisurare i propri finanziamenti alle effettive prevedibili esigenze di gestione.

Il 19 aprile 2000 il Consiglio dell'Autorità ha poi approvato il conto consuntivo 1999, la cui gestione è stata alimentata dalla sovvenzione statale di £.50.000.000.000, prevista dalla legge istitutiva dell'Autorità e riscossa in quattro "tranche" nell'arco dell'anno ed introitata dall'Istituto Cassiere dell'Autorità.

È stata inoltre accertata una somma di £. 20.000.000.000 proveniente dal decreto interministeriale (Finanze – Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica) del 16 luglio 1999 – pubblicato nella G.U. del 19 luglio 1999 - che ha stabilito (sulla base delle conclusioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero delle finanze con la partecipazione anche dei rappresentanti dell'Autorità) l'erogazione di un contributo dello 0,35 per mille dell'ammontare dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato, da porre a carico dei soggetti operanti nei settori delle comunicazioni e identificati nel provvedimento stesso. Lo stesso decreto ha previsto l'esenzione di talune attività svolte dagli stessi soggetti, al fine di favorire la capacità competitiva e la presenza di questi in un mercato concorrenziale, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologico, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione.

Complessivamente gli accertamenti, al netto delle partite di giro, sono risultati di £. 70.088.875.888 e gli impegni, con esclusione delle partite di giro, ammontano a £. 68.270.212.689, evidenziando un avanzo finanziario di competenza di £. 1.818.663.199.

Tra le spese dell'Autorità, quella relativa al personale ammonta a £. 13.603.180.485 ed è riferita a 131 unità con differente status giuridico,

tra le quali sono comprese 9 posizioni di fuori ruolo e 48 contrattisti a tempo determinato. Il predetto personale, peraltro, ha svolto i propri compiti e funzioni nell'ambito del gruppo di lavoro per l'avviamento che, come già detto, ha cessato la propria attività al 31 dicembre 1999.

La gestione 1999 ha posto in evidenza, infine, un aumento degli accantonamenti ai fondi speciali di £. 17.000.000.000.

In tale contesto, il Consiglio ha istituito, con la delibera n. 347/1999, il capitolo "Fondo speciale per l'acquisto della sede dell'Autorità in Napoli", con una dotazione iniziale di £. 15.000.000.000, in funzione del sempre più stretto radicamento dell'Autorità sul territorio della città di Napoli.

Gli altri due miliardi sono stati utilizzati, invece, per aumentare le dotazioni degli esistenti accantonamenti dei progetti pluriennali di ricerca.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2000, documento di guida e limite per le attività operative dell'Autorità e, in particolare della struttura dirigenziale di primo livello, è stato deliberato dal Consiglio il 21 dicembre 1999, sulla base dei programmi annuali elaborati dai dirigenti preposti alle predette strutture di primo livello, titolari dei centri di responsabilità gestionale, in armonia con i profili delle funzioni istituzionali evidenziati dall'Autorità nella sua prima relazione al Parlamento.

Dal documento previsionale 2000 emerge una impostazione finanziaria a pareggio, nel senso che ad una cifra complessiva delle entrate pari a £.74.000.000.000 - comprensiva anche dell'importo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1999, pari a £. 3.130.300.000 - si contrappone una spesa complessiva di uguale importo, garantendo l'equilibrio finanziario della gestione 2000.

Tra le risorse si segnalano, come per l'anno precedente, il contributo di £. 50.000.000.000 previsto dalla legge istitutiva e la prevedibile entrata di una somma di £. 20.000.000.000 che deriverà dall'emanando decreto interministeriale (Finanze - Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica) il cui contenuto riproduce, nella sostanza, quello del 16 luglio 1999, sia per quanto attiene alla misura del contributo (0,35 per mille sui ricavi) che alle attività di intervento e di esenzione.

Sul versante delle uscite, il bilancio 2000 evidenzia variazioni significative rispetto al 1999 nell'ambito dei centri di responsabilità gestionale, per i quali i direttori dei Dipartimenti e Servizi, nominati nel corso del 1999, hanno potuto programmare la propria attività per progetti e funzioni per l'intero esercizio finanziario 2000. Le risorse attribuite ai centri di responsabilità gestionale, in termini di stanziamento di bilancio, ammontano a £. 59.630.000.000, pari all'88,70% delle spese correnti.

In particolare, il 63,56% delle spese correnti, pari a £. 42.730.000.000 è gestito dal Dipartimento risorse umane e finanziarie, che ha competenza primaria nella copertura dei costi indiretti generali, compresi quelli del personale, per il funzionamento dell'Autorità. Il 25,14% delle spese correnti, pari ad una dotazione di bilancio di £. 16.900.000.000, è stato attribuito agli altri centri di responsabilità. Tro-

va in tal modo integrale applicazione, nel secondo documento previsionale dell'Autorità, il principio dell'autonomia di bilancio assegnata ai centri medesimi dal Consiglio dell'Autorità.

6.4 Le informazioni ufficiali e il sito web

Il Bollettino ufficiale è la modalità con cui l'Autorità assicura, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 481/95, la pubblicità dei propri atti e procedimenti. La stessa legge, peraltro, riconosce alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità la possibilità di procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti inerenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, consentendo, così, di assicurare la tempestiva e generalizzata pubblicità delle comunicazioni ai soggetti interessati, nel rispetto dei termini previsti dalle normative in vigore. Assolti, quindi, i prioritari impegni di pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Bollettino ufficiale dell'Autorità può meglio adempiere, tra l'altro, a compiti di divulgazione degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Autorità e di diffusione delle informazioni e della cultura sui sistemi delle comunicazioni.

L'edizione del Bollettino ufficiale dell'Autorità è a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'editoria e l'informazione. Il primo numero della serie speciale – dedicato alla ripubblicazione dei testi dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 249/97 - ha preceduto la pubblicazione della serie ordinaria.

La serie ordinaria del Bollettino ufficiale prevede una periodicità bimestrale ed una articolazione interna dei singoli numeri impostata secondo macroaree di attività, finalizzata ad individuare un percorso guidato di lettura dell'attività svolta dall'Autorità. Nel corso del 1999, tuttavia, la pubblicazione del Bollettino ha seguito un *iter* "eccezionale": la sfasatura temporale, particolarmente ampia, tra epoca della pubblicazione (anno 1999) e periodo di riferimento (anno 1998) ha orientato verso la pubblicazione di un numero unico, in due volumi, relativamente all'anno 1998. La stessa impostazione è stata, in parte, mantenuta per il Bollettino ufficiale del 1999, serie ordinaria, il cui numero 1, pure in due volumi, copre un arco temporale di dieci mesi (gennaio – ottobre), mentre con il successivo numero 2 (novembre-dicembre) è stata inaugurata l'edizione bimestrale, prevista nel progetto editoriale iniziale. A maggio 2000 il ritardo è ancora evidente (è in corso di pubblicazione il numero 1/2000) ma, in tempi contenuti, sarà conseguito l'obiettivo della regolarità e tempestività editoriale, anche attraverso una opportuna integrazione dei processi con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'Autorità ha comunque assicurato attraverso il proprio sito *web* la costante diffusione dei provvedimenti adottati, così come ha mantenuto un intenso rapporto con i soggetti interessati promuovendo, tra l'altro, indagini conoscitive su aspetti connessi ai compiti di regolamentazione e di valutazione dell'innovazione tecnologica.

In tale contesto, e nella consapevolezza della difficoltà di poter pubblicare un organo di informazione ufficiale in tempi “reali”, a garanzia dei principi di trasparenza e di tempestività nella pubblicità delle informazioni, il Bollettino ufficiale è disponibile anche in versione elettronica nel sito *web* dell'Autorità www.agcom.it. La versione elettronica, attualmente in fase di sperimentazione, ha la medesima validità, ai fini della pubblicità degli atti, dei provvedimenti e dei procedimenti pubblicati, della versione a stampa. Essa viene aggiornata progressivamente e ciascun atto pubblicato reca la data di pubblicazione *on-line* nel sito *web* e, nei casi in cui è prevista, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al fine di meglio caratterizzare il Bollettino nell'ambito del sito, l'area ad esso dedicata ha una grafica personalizzata che, insieme alla struttura dell'indice, richiama il formato grafico dell'edizione a stampa. Attualmente nel sito dell'Autorità sono disponibili i seguenti numeri del Bollettino:

- Numero Unico 1998;
- Numero 1 / 1999 (gennaio - ottobre);
- Numero 2 / 1999 (novembre - dicembre).

Il sito Internet dell'Autorità, attivo dall'agosto del 1998, in questo secondo anno di operatività si è arricchito di ulteriori contenuti e nuovi servizi di utilità, confermandosi un valido ed efficace strumento di comunicazione verso l'esterno.

Al fine di rendere maggiormente accessibile il materiale messo a disposizione, la struttura delle informazioni è stata organizzata in tre macroaree: “audiovisivo”, “telecomunicazioni” e “altro materiale”, ciascuna delle quali è caratterizzata da uno specifico colore che consente di riconoscere immediatamente il contesto di appartenenza dei documenti.

Anche la *home page* del sito è stata riorganizzata e potenziata. Essa, infatti, permette ora di accedere a nuovi servizi, settori e aree tematiche di particolare interesse. Tra le novità di maggiore rilievo vi sono la versione elettronica del Bollettino dell'Autorità, come prima detto, il nuovo motore di ricerca, un'area dedicata alle consultazioni pubbliche, l'area dedicata alla Relazione annuale e l'area “In primo piano”, nella quale vengono segnalate le delibere più recenti.

Riguardo al Bollettino elettronico si deve qui ricordare, a completamento delle informazioni più sopra fornite, che sono attualmente in fase di progettazione una nuova struttura logica di consultazione e una nuova interfaccia grafica. La versione aggiornata del Bollettino elettronico, infatti, insieme ad un'organizzazione dei contenuti rivista ed ampliata e ad un'archiviazione dinamica dei documenti, potrà consentire l'utilizzo di un motore di ricerca specifico per i dati contenuti nel Bollettino stesso, grazie al quale sarà possibile effettuare ricerche mirate in base, oltre che all'area di riferimento e ad eventuali parole chiave/titoli virtuali, anche al numero di delibera, al numero di Bollettino, all'anno di pubblicazione, ecc.

Con l'entrata in funzione del nuovo motore di ricerca, il reperimento del materiale pubblicato è divenuto estremamente elastico e dinamico, ciò che consente di dimezzare i tempi di consultazione del sito. Il moto-

re permette di effettuare la ricerca delle informazioni in base alla loro categoria (telecomunicazioni, audiovisivo, editoria e pubblicità, altro materiale), alla fonte (nazionale, comunitaria, Autorità), ed alla tipologia del documento richiesto (legge, decreto del Presidente della Repubblica, delibera dell'Autorità, direttiva, ecc.). Inoltre, un campo testuale consente di inserire una parola o un'espressione rilevante ai fini della ricerca, in modo da restringere ulteriormente l'area d'azione del motore. I risultati così ottenuti vengono ordinati per rilevanza e divisi in pagine di dieci documenti ciascuna.

Tra le novità apportate alla *home page* del sito, come già accennato, si segnala l'aggiunta di una sezione "In primo piano" che consente di visualizzare la lista dei documenti di maggiore interesse, e dunque più richiesti, pubblicati dall'Autorità nell'ultimo periodo. Dalla *home page* è inoltre possibile accedere alla Relazione annuale e ad una nuova area del sito, dedicata esclusivamente alle consultazioni pubbliche realizzate dall'Autorità. In tale spazio è anche possibile reperire sia indicazioni circa le consultazioni svolte, sia la sintesi delle risultanze e varia documentazione ad esse relativa.

Particolare attenzione, in questo ultimo anno, è stata data alla pubblicazione dei bandi di gara relativi all'acquisizione di beni e servizi tramite licitazioni private, anche in ambito comunitario. In particolare sono stati pubblicati i bandi ed i capitolati tecnici relativi alle gare per l'affidamento del servizio di pulizia nella sede dell'Autorità, per la fornitura di materiale informatico e, più di recente, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dell'Autorità stessa. Vista l'importanza e la necessità di dare evidenza e pubblicità a tali attività amministrative, in futuro il sito avrà un'area esclusivamente dedicata alla pubblicazione di bandi di gara.

Anche il servizio di posta elettronica, pur non rappresentando uno strumento per l'inoltro o la ricezione di comunicazioni ufficiali ed essendo quindi considerato alla stregua di corrispondenza telefonica meramente informale, si è andato sempre più perfezionando. La casella ufficiale di posta elettronica dell'Autorità, infatti, viene costantemente monitorata e, laddove possibile, vengono fornite risposte tempestive ai quesiti posti in relazione ai vari ambiti di pertinenza dell'Autorità. Tale attività di monitoraggio della posta elettronica ha consentito di aumentare il numero delle FAQ (domande frequenti) pubblicate sul sito. In questo stesso ambito, per migliorare e incrementare lo scambio di informazioni con gli utenti, è stata realizzata una specifica scheda elettronica, grazie alla quale ciascun utente può inoltrare all'Autorità quesiti di particolare rilevanza, le cui risposte vengono poi pubblicate nella pagina delle FAQ.

Si è ritenuto utile, infine, dotare il sito di un sistema di statistiche degli accessi. Il programma fornisce informazioni relative al numero di visitatori, alle pagine più visionate, alla provenienza geografica degli accessi, ecc. Anche grazie allo studio attento dei dati raccolti, si sta ora progettando una nuova struttura logica del sito, da realizzare entro l'anno cor-

rente, che tenga sempre più conto delle richieste e delle necessità informative degli utenti (siano essi consumatori o operatori dei settori di pertinenza dell'Autorità), che ottimizzi i tempi di consultazione delle pagine *web* e faciliti l'accesso alle informazioni pubblicate.

Per quanto riguarda il prossimo futuro, si segnala che sta per essere avviata la implementazione di un programma per la gestione di liste di distribuzione tramite posta elettronica (le cd. *mailing list*). Sottoscrivendo una *mailing list*, chi lo desidera potrà ricevere nella propria casella postale elettronica tempestive comunicazioni in merito alle novità pubblicate nel sito o i testi integrali dei comunicati stampa dell'Autorità.